



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA T1 -PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITA', VERDE PUBBLICO, AMBIENTE E SVIL. SOST.

Servizio: Servizio Urbanistica e Mobilità

Ufficio: Ufficio Urbanistica

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta pubblica Delibera n. **62** del **30/05/2024**

OGGETTO: **AREA T1 - VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG RELATIVA ALLA SOTTOZONA Db01 E ALTRE VARIAZIONI PUNTUALI – ADOZIONE.**

Alle ore 10.57 i Consiglieri comunali presenti e assenti per il voto sono:

Nome	Presente	Nome	Presente
NUTI GIANNI	Presente	PROMENT FRANCO	Presente
BORRE JOSETTE	Assente	FAVRE ROBERTO	Presente
SARTORE LORIS	Presente	ROSSET GIULIANA	Presente
FORCELLATI CLOTILDE	Presente	COMETTO CORRADO	Presente
LAZZAROTTO CECILIA	Presente	VARISELLA PIETRO	Presente
TONINO LUCA	Presente	GIRARDINI GIOVANNI	Presente
TEDESCO SAMUELE	Presente	BALBIS ROBERTA CARLA	Presente
CREA ANTONIO	Assente	BACCINI ELEONORA	Presente
BURGAY SARAH	Presente	DATTOLA CRISTINA	Presente
MASSA GABRIELLA	Presente	TOGNI SERGIO ROBERTO	Presente
TRIPODI PAOLO	Presente	GIORDANO BRUNO	Presente
FOTI DIEGO	Presente	SPIRLI SYLVIE	Presente
BOCCAZZI LUCIANO	Presente	LAURENCET PAOLO ATTILIO	Assente
SAPINET ALINA	Presente	FAVRE RENATO	Presente
DUNOYER LAURENT	Presente		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, **Luca Tonino**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, **Stefano Franco**.



Illustra la delibera il consigliere Dunoyer per la maggioranza.

Illustra la delibera la consigliera Balbis per la minoranza.

Prende la parola per la dichiarazione di astensione dal voto il consigliere Togni, il quale precisa che al primo comma della proposta di deliberazione è riportato – Il Piano Regolatore Regionale comunale - anziché – Il Piano Regolatore Generale comunale -.

Prende la parola il consigliere Giordano per la dichiarazione di voto contrario difforme dal gruppo di appartenenza, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale.

Prende la parola per la dichiarazione di astensione dal voto la consigliera Balbis.

Prendono la parola per la dichiarazione di voto favorevole l'Assessore Sartore e il consigliere Varisella.

Al termine delle richieste d'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il Piano Regolatore Generale comunale (di seguito PRG) vigente del Comune di Aosta ha ormai superato i dieci anni di validità e, come previsto dall'art. 19 della l.r. 11/98, si dovrà procedere alla valutazione dei contenuti della pianificazione urbanistica generale, da effettuarsi *“anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1”* della legge 11/98 citata.

Nelle more della realizzazione dell'adempimento generale sopra citato, l'Amministrazione Comunale può intervenire su alcuni aspetti puntuali rilevati nel corso della normale attività edilizia, evidenziata in alcuni casi da soggetti privati.

CONSIDERATO CHE:

l'edificio denominato “Torre Piezometrica”, classificato *documento* dal PRG vigente e inserito all'interno della sottozona Db01, è stato locato dalla società Structure VdA – in qualità di proprietaria – all'associazione ricreativa “CCS Cogne” la quale vi ha localizzato la sede dopo aver dovuto abbandonare, per problemi di idoneità dei locali, la storica sede del “Palazzo assistenziale Cogne” sito in corso Battaglione Aosta.

L'associazione “CCS Cogne” svolge alcune funzioni presso i locali della “Torre Piezometrica” – per i quali il PRG ammette un uso “per manifestazioni culturali e ludico-ricreative di interesse pubblico”.



Per migliorare l'operatività dell'attività ricreativa, l'associazione "CCS Cogne" ha inoltrato un'istanza volta al posizionamento di una struttura temporanea per lo svolgimento delle attività ludiche proprie, su di un'area adiacente al fabbricato locato ove, però, in base alle norme del PRG vigente, non è prevista la possibilità di edificazione e, ai sensi del dell'Accordo di Programma stipulato tra Comune di Aosta e Regione Autonoma Valle d'Aosta, tale area è prevista in cessione al Comune di Aosta in quota di parcheggio pubblico quale standard urbanistico derivante dagli interventi previsti nella sottozona Db01.

Stante tale situazione urbanistica, la società Structure VdA, proprietaria dell'area inserita all'interno della sottozona Db01, ha inoltrato al Comune un'istanza, con nota prot. n. 381 in data 07/07/2022, acquisita al protocollo comunale al n. 33369 del 07/07/2022, per richiedere una modificazione dello strumento urbanistico al fine di permettere una limitata edificazione in prossimità dell'edificio denominato "Torre Piezometrica", con l'obiettivo di razionalizzare e migliorare il servizio fornito dall'associazione culturale e contemporaneamente valorizzare le potenzialità dell'edificio esistente costituito dalla Torre piezometrica all'interno della quale sono previste e svolte legittimamente attività socio-culturali.

L'Amministrazione Comunale, ritiene opportuno:

- condividendo i contenuti della richiesta avanzata dalla società Structure VdA, procedere con una variante al PRG per permettere nella zona della "Torre piezometrica" il consolidamento della funzione ludico-ricreativa già prevista, anche attraverso la realizzazione di nuove superfici urbanistiche, interpretando tale scelta come un intervento di razionalizzazione, valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio edilizio pubblico esistente;
- con l'occasione della variante di cui sopra, procedere ad alcune limitate variazioni puntuali allo strumento urbanistico vigente inerenti alcune modalità attuative del PRG che per il miglioramento dell'efficacia dello stesso è opportuno apportare.

Le modificazioni introdotte sono tutte limitate e puntuali e non concernono la progettazione del Piano nel suo insieme né le sue linee strategiche e non vi sono quindi modificazioni a zone edificabili, alla viabilità, che rimane confermata, né modifiche alle capacità edificatorie o aumenti delle potenzialità insediative, operazioni che avrebbero portato a una "revisione" dello strumento urbanistico con la conseguente necessità delle relative verifiche sui dimensionamenti della zonizzazione, operazioni che, come sopra illustrato sarebbero da configurarsi come varianti sostanziali e che potranno eventualmente prendere corpo, se ritenute opportune, nell'ambito delle riconsiderazioni sullo strumento urbanistico previste dall'art. 19 della l.r. 11/98.

Le modificazioni introdotte sono riconducibili, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 11/1998, ad una variante non sostanziale del PRG, da approvare con le procedure di cui all'art. 16 della stessa legge regionale.

RICHIAMATI gli artt. 12bis e 16 della l.r. 11/98 secondo i quali:



le varianti non sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS;

il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983.

CONSIDERATO CHE:

In data 23/02/2023 con nota prot. n. 9915 è stata inoltrata alla Struttura regionale Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria - da parte del Dirigente dell'Area comunale T1 - l'istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/98.

In data 11/04/2023 con nota prot. n. 18467 l'autorità regionale competente ha sospeso i termini per l'espressione della verifica di assoggettabilità a VAS richiedendo approfondimenti e modificazioni alla proposta di variante sulla base di un parere espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali nell'ambito del citato procedimento di valutazione ambientale.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 6073 del 19/10/2023 il Dirigente della Struttura regionale Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria si è espresso circa la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/98, della variante non sostanziale al PRG in oggetto, richiedendo di recepire alcune modificazioni alla proposta di variante indicate dai servizi regionali competenti in materia territoriale e ambientale consultati in ambito VAS nonché di apportare alcune ulteriori modifiche da concordare con la Soprintendenza ai Beni Culturali.

Nel corso dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, attraverso incontri e contatti con la Soprintendenza ai Beni Culturali, si è proceduto a concordare le modificazioni al testo della variante come richiesto dal Provvedimento Dirigenziale n. 6073/2023 sopra riportato.

Gli elaborati così modificati sono stati trasmessi, con nota prot. n. 8878 del 14/02/2024, alla Soprintendenza ai Beni Culturali per l'espressione del parere di competenza previsto dall'art 16, comma 2, della l.r. 11/98.

Con nota prot. n. 3198 del 17/04/2024, acquisita al protocollo comunale al n. 24735 in parti data, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole condizionato a ulteriori modifiche sul contenuto della variante proposta;

Tutte le modificazioni formulate dai diversi servizi regionali competenti nei vari passaggi amministrativi sopra descritti sono state recepite nell'elaborato costituente la variante, redatto secondo quanto disposto dal provvedimento della Giunta Regionale n. 418 del 15 febbraio 1999.



I contenuti della variante, sia di tipo normativo che cartografico, e le motivazioni sono dettagliatamente illustrati nel documento denominato “*Relazione – Aprile 2024*”, che costituisce allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Nello specifico, la variante in oggetto affronta i seguenti argomenti:

- 1) modifica alle modalità attuative della sottozona Db01, comparto Lm1 e “Torre Piezometrica”;
 - 2) definizione, ai sensi dell’art. 48, comma 7bis, l.r. 11/1998, della normativa urbanistica relativa alle sottozone Bc16, Ba66 e Ba84 già disciplinate da Piani Urbanistici di Dettaglio d’iniziativa privata a suo tempo approvati e di cui sono scaduti i termini di validità;
 - 3) modifica normativa relativa ai parametri delle distanze applicabili alla sottozona Ca04;
 - 4) modifica normativa relativa ai tipi di intervento ammessi sugli edifici classificati E2 e E4 all’interno della sottozona Aa01;
 - 5) riclassificazione di alcuni edifici privati di cui è stata presentata istanza di riclassificazione;
 - 6) riduzione di un’area classificata di interesse paesaggistico sita in via Guido Rey.
- Per motivi di economicità e chiarezza, le modificazioni introdotte con la presente variante alle NTA e alla cartografia del PRG vigente sono riportate puntualmente in stralcio all’interno della sopraccitata relazione.

DATO ATTO che:

- la presente variante al Piano Regolatore Generale comunale vigente è coerente con il Piano Territoriale Paesistico;
- i competenti uffici provvederanno all’espletamento delle procedure di pubblicazione, previste ai sensi di legge, della variante non sostanziale;

RITENUTO pertanto necessario e opportuno procedere nell’iter di variante non sostanziale al PRG sottoponendo il presente atto all’adozione al Consiglio Comunale;

La delibera è stata esaminata il 21.5.2024 dalla 2^a commissione consiliare, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (commissari Balbis e Togni); sono stati nominati relatori il commissario Dunoyer per la maggioranza e la commissaria Balbis per la minoranza;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;



Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 17 voti favorevoli, 1 contrario (consigliere Giordano) e 8 astenuti (consiglieri Burgay, Balbis, Baccini, Dattola, Girardini, Togni, Spirli e Renato Favre) su 26 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale comunale vigente consistente nella modificazione relativa alla sottozona Db01e altre variazioni puntuali e specifiche puntualmente illustrate in dettaglio nell'elaborato denominato "*Relazione – Aprile 2024*" allegata al presente atto e di cui costituisce parte integrante;
3. di apportare, agli elaborati di PRG vigenti, le modifiche normative e cartografiche derivanti dall'adozione del presente atto illustrate puntualmente al cap. 8 della "*Relazione – Aprile 2024*" di cui al precedente punto;
4. di dare atto che la presente variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente è coerente con il Piano Territoriale Paesistico;
5. di dare altresì atto che i competenti uffici provvederanno all'espletamento delle procedure di pubblicazione, previste ai sensi di legge, della variante non sostanziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: **Luca Tonino**
IL SEGRETARIO GENERALE: Stefano Franco

(Documento firmato digitalmente)